



ODG

N. 1676

La Regione si impegni presso il Governo per rimuovere il cannabidiolo, sostanza estratta dalla pianta Cannabis sativa, dall'elenco delle sostanze stupefacenti

Presentato da:

BERTOLA GIORGIO (primo firmatario) 08/09/2023, FREDIANI FRANCESCA 08/09/2023, ACCOSSATO SILVANA 11/09/2023, SARNO DIEGO 12/09/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 11/09/2023

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: la Regione si impegni presso il Governo per rimuovere il cannabidiolo, sostanza estratta dalla pianta Cannabis sativa, dall'elenco delle sostanze stupefacenti.

Premesso che

Il cannabidiolo o CBD è un composto estratto dalle brattee e dalle foglie dei fiori femminili di Cannabis sativa, pianta caratterizzata in quasi tutte le sue parti dalla presenza di cannabinoidi, molecole lipofile appartenenti alla famiglia dei terpeno-fenoli.

Tra gli effetti del CBD non è riscontrata un'azione psicotropa; il cannabidiolo non presenta tossicità o effetti collaterali e non dà dipendenza.

Sul mercato attualmente è possibile trovare diversi prodotti ricavati dalla canapa sativa, come l'olio di CBD, pomate e unguenti il cui principio attivo è utile nella cura o per alleviare i sintomi di diverse patologie e disturbi. Secondo la letteratura scientifica sono infatti molteplici le proprietà benefiche ed in particolare il CBD viene indicato nel trattamento dell'epilessia, come analgesico e antidolorifico, per esempio contro l'emicrania, come anti infiammatorio, sia a livello generale che topico, per esempio sulla pelle nel trattamento di psoriasi. È

inoltre efficace nel contenimento dei sintomi legati ad ansia, stress, depressione, psicosi e ad alcune malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer, infine mostra efficacia anche nel ridurre la velocità di sviluppo di alcune forme tumorali.

Il CBD è legale in quasi tutta Europa.

In Italia sono sorte negli ultimi anni catene di negozi che commercializzano prodotti a base di cannabidiolo, che possono essere assunti per migliorare la qualità della vita di chi deve confrontarsi tutti i giorni con patologie croniche anche invalidanti.

Considerato che

a luglio del 2018 il Dr. Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, invia al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, una serie di indicazioni tratte dalla quarantesima riunione della Expert Committee on Drug Dependence volte a evitare che il cannabidiolo venga inserito e schedato secondo la Single Convention on Narcotic Drugs del '61 (SCND): "Il cannabidiolo non è specificamente citato nelle tabelle stilate dalle United Nations International Drug Control Conventions del 1961, 1971 e 1988. Tuttavia, se trattato come estratto o tintura di cannabis, è elencato nella tabella I della Single Convention on Narcotic Drugs del '61. Non ci sono evidenze che il CBD come sostanza sia responsabile di casi d'abuso o effetti negativi simili a quelli di sostanze elencate nelle Convention del 1961 e 1971 come, rispettivamente, la cannabis o il THC. La commissione raccomanda che le preparazioni considerate CBD in purezza non siano in tabella".

Sei mesi dopo, nel gennaio del 2019, l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) pubblica sei raccomandazioni relative alla *cannabis*. In primis raccomanda la rimozione della cannabis

dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, che contiene le sostanze "particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto" e l'inserimento di determinate preparazioni farmaceutiche a base di cannabis nella tabella III della stessa convenzione, che elenca le sostanze con valore terapeutico e con basso rischio di abuso.

Contestualmente inoltre consiglia di aggiungere una nota alla prima tabella della SCND che reciti: "le preparazioni contenenti prevalentemente cannabidiolo e non più dello 0,2% di delta-9-tetraidrocannabidiolo non sono sotto il controllo internazionale".

In seguito le raccomandazioni OMS vengono inoltrate alle Nazioni Unite per essere votate dalla Commission on Narcotic Drugs, l'organo esecutivo per la politica sulle droghe con sede a Vienna. La Commissione, nella sua riunione annuale (2 dicembre 2020) accoglie la raccomandazione del 2019 dell'OMS di togliere la *cannabis* dalla Tabella IV della Convenzione del 1961, dove era elencata insieme a sostanze come eroina e cocaina.

Considerato inoltre che

nel 2020 la Corte di giustizia europea, mediante una sentenza esclude invece nello specifico i prodotti a base di CBD dalla lista di quelli da considerare come stupefacenti.

Successivamente alla decisione della Corte di giustizia europea la Commissione Europea stabilisce che nuovi alimenti, che contengono cannabidiolo (CBD), possano essere inclusi nella lista dei *Novel Food* su cui l'Unione Europea sta legiferando.

Considerato altresì che

un'altra sentenza del 2020 della Corte di Giustizia europea (vd sentenza alla causa C-663/18) stabilisce che uno Stato membro non possa vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.

Valutato che

In Italia con la legge 2 dicembre 2016 n. 242, il legislatore adotta una serie di misure finalizzate al sostegno ed alla promozione della coltivazione e della filiera della canapa – limitatamente alla varietà Cannabis sativa L.

La suddetta legge all'art. 3 lettera d) specifica che il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori.

Con la legalizzazione della coltivazione e del commercio della cosiddetta *cannabis light* in Italia (ad opera della legge sopra citata legge) sono sorti tantissimi shop, sia fisici che online.

Valutato inoltre che

con il DECRETO 7 agosto 2023 il Ministero della Salute revoca il decreto 28 ottobre 2020 "Sospensione dell'entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis".

Il suddetto decreto del 2020 inseriva le composizioni per somministrazione ad uso orale di CBD (cannabidiolo) nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sulle droghe.

Con la revoca della sospensione si dichiara pertanto illecito ogni uso non farmacologico degli estratti di cannabis, comprese le destinazioni ammesse dalla normativa italiana ed europea sulla

canapa industriale, quali ad esempio l'uso del CBD per la preparazione di alimenti, pertanto i prodotti da ingerire a base di cannabidiolo, che fino ad ora potevano essere venduti anche da grow shop, erboristerie e tabaccherie, non si potranno più acquistare se non in farmacia e dietro presentazione di ricetta medica.

Valutato infine che

“La decisione del ministero” secondo una dichiarazione di Federcanapa “è tanto più illogica in quanto non potrà impedire la libera circolazione in Italia di alimenti e cosmetici al CBD prodotti legalmente in altri Paesi europei ed è destinata a danneggiare unicamente i produttori nazionali”.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale

a chiedere al Governo di rivedere il decreto, affinché il CBD non venga inserito tra le sostanze stupefacenti.